



www.sicurezzasud.it



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FERS
P.O.N. SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO 2.5
GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Citta' di Santa Maria Capua Vetere
Provincia di Caserta
SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione

"RECUPERO E RIUSO DELL'IMMOBILE PALAZZO TETI MAFFUCCINI DA DESTINATE A POLO DELLA CULTURA E DELLA LEGALITÀ - PRIMO LOTTO FUNZIONALE" - Codice Unico Progetto C. U. P. F92J10000170006

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1, E ARTICOLO 91 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, E ARTICOLO 267, DEL DPR 207/2010, PER

DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA IN CANTIERE COORDINAMENTO UFFICIO DIREZIONE LAVORI; MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO E RAPPORTI CON ENTI ED ORGANISMI COMUNALI E SOVRACOMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E D'ONERI

Sommarario

PARTE I: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE	3
Art. 1 – SCOPO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
a - OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	3
b)- PRESTAZIONI	4
b.1)- DIREZIONE DEI LAVORI:	4
b.2) - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	8
b.3) - OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	12
b.4) - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	13
b.4) - AGIBILITÀ DEL FABBRICATO ED ACCATAMENTO.....	13
PARTE II: CAPITOLATO NORMATIVO PER L'ESECUZIONE	15
Art. 3 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	15
Art. 4 – SUBAPPALTO	16
Art. 5 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	16
Art. 6 –MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	16
Art. 7 - PENALI	17
Art.8- RIPARTIZIONE ONERI FISCALI	18
Art.9 - PERIZIE DI VARIANTE.....	18
Art. 10 - RINVIO	18
Art. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	18
Art. 12 – PRESTAZIONI TECNICHE OFFERTE	19
Art. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	19
Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
Art. 16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20

PARTE I: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Art. 1 – SCOPO DELL'APPALTO

L' Amm.ne Comunale di Santa Maria Capua Vetere con il presente affidamento intende acquisire l'attività professionale necessaria per la direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità lavori, assistenza cantiere e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori relativi al progetto:

“RECUPERO E RIUSO DELL'IMMOBILE PALAZZO TETI MAFFUCCINI DA DESTINARE A POLO DELLA CULTURA E DELLA LEGALITÀ - PRIMO LOTTO FUNZIONALE”

nell'ambito del finanziamento a valere sul:

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FERS
P.O.N. SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.5
GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La tipologia contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori è interamente a corpo.

Il tempo previsto per l'esecuzione delle opere e, conseguentemente per la prestazione professionale da affidare coincide con la tempistica dettata dall'Autorità di Gestione del PON SICUREZZA.

L'importo **omnicomprensivo** stimato, posto a base d'asta, per il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni professionali da rendere è pari ad euro **€ 91.386,00** (oltre CNPAIA e IVA) così come definito nella determinazione n. 384, RG 1823, del 06/06/2013 di riapprovazione generale del progetto. Ed in particolare:

- ♦ **€ 59.600,00** per la Direzione Lavori di cui **€ 9.600,00** per Certificato Prevenzione Incendi (CPI) - Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Agibilità - Variazioni Catastali.
- ♦ **€ 31.786,00** per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

a) - OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il presente servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, deve essere svolto secondo le disposizioni dettate:

- ✦ dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/2004/18/CE”, e s.m.i.;
- ✦ dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e dal D.Lgs. e s.m.i.;
- ✦ dal Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i, in attuazione dell'art. 1 L. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✦ dal Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, **per quanto ancora in vigore**,

ed ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di seguito specificate:

- ♦ **DIREZIONE LAVORI**, assistenza al collaudo e liquidazione;
- ♦ coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- ♦ direzione operativa per le opere strutturali;
- ♦ direzione operativa per le opere architettoniche;
- ♦ direzione operativa per gli impianti tecnologici;

- ✦ direzione operativa per gli interventi di restauro;
- ✦ assistenza in cantiere, misura e contabilità dei lavori;
- ✦ trattazione delle riserve;
- ✦ **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA** in fase di esecuzione
- ✦ ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
- ✦ attestato di Certificazione Energetica
- ✦ dichiarazione di agibilità e variazioni catastali;
- ✦ pratiche connesse all'ottenimento dell'autorizzazione sismica;
- ✦ pratiche connesse ad ogni variante progettuale che si renda necessaria in fase esecutiva per eventi imprevisi ed imprevedibili e/o per modifiche o integrazioni a prescrizioni disposte dalla Soprintendenza Architettonica o Archeologica da approvarsi dal parte del Comune e del Responsabile d'obiettivo del PON Sicurezza;
- ✦ rapporti con le Soprintendenze unitamente agli organismi Comunali;
- ✦ rapporti ed attività tecnico-amministrative, unitamente agli organismi comunali, con Responsabile di Obiettivo Operativo; Segreteria Tecnico Amministrativa del PON Sicurezza; Autorità di Gestione del PON Sicurezza; Uffici territoriali del Governo Prefetture di Napoli e Caserta.

b) - PRESTAZIONI

b.1) DIREZIONE DEI LAVORI:

L'ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti in direttori operativi ed ispettori di cantiere.

I compiti specifici del Direttore dei Lavori sono indicati all'art. 148 e del Regolamento ed individuabili in tre precisi ambiti.

In particolare il Direttore dei Lavori, deve:

- ➡ controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- ➡ controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 148, comma 1 Reg.);
- ➡ procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell'opera (art. 148, comma 3, Reg.).

Il direttore dei lavori **si potrà avvalere**, per svolgere correttamente il suo mandato, di assistenti, con funzioni o di **direttori operativi** o di **ispettori di cantiere**, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 149 e 150 del Regolamento creando così l'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI .

I **direttori operativi** sono sostituiti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell'eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto.

Gli **ispettori di cantiere** svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l'altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto.

Il Direttore dei Lavori rimane, comunque, interlocutore in via esclusiva sia con il RUP e i funzionari dell'ufficio del RUP che con:

- ✦ le Soprintendenze;
- ✦ le Prefetture deputate al controllo;
- ✦ la struttura tecnica e di controllo del PON Sicurezza;

- ✿ il Responsabile Operativo d'Obiettivo;
- ✿ l'Autorità di gestione del PON Sicurezza 2007-2013;
- ✿ l'Appaltatore esecutore delle opere in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

In particolare qualora il **DIRETTORE DEI LAVORI** si avvalga della facoltà di costituire l'**UFFICIO di DIREZIONE LAVORI**, indicativamente, lo stesso dovrà prevedere almeno le seguenti figure professionali:

- a) **IL DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI;**
- b) Un direttore operativo per le strutture e gli impianti tecnologici;
- c) Un direttore operativo delle opere architettoniche e di restauro;
- d) **IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** dei lavori in possesso dell'abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- e) Un tecnico laureato o diplomato in qualità di ispettore di cantiere **adetto alla contabilità dei lavori e all'assistenza giornaliera in cantiere;**
- f) Un ispettore di cantiere **specializzato restauratore** addetto al controllo degli interventi di preconsolidamento delle presenze storico artistiche e del restauro di quelle facenti parte delle zone di riuso dell'immobile (Piano Terra).

In ogni caso, il Direttore dei Lavori **ha l'obbligo** di assicurare una presenza costante e continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che si richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell'esecuzione rispetto al progetto.

Il Direttore di Lavori per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell'appaltatore; egli è organo dell'Amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell'appaltatore.

L'amministrazione per eventuali comportamenti negligenti del Direttore dei Lavori, che siano causa di danni all'appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha possibilità di attivazione dell'azione di decadenza nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile.

L'attività di direzione lavori comprenderà il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile (**tenuta contabile**) ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, l'assistenza al collaudo e svolgerà tutte le attività e i compiti demandati dal D.Lvo n.163/06, dal D.P.R. 207/2010 (art.147 e seguenti) e dal Capitolato Generale di Appalto per quanto ancora in vigore.

Il Direttore Lavori **dovrà garantire** sia la presenza minima sua personale e che dei componenti dell'Ufficio di D.L., **se costituito**, conformemente a quanto previsto al successivo art.3 ed eventualmente integrata nell'offerta che sarà dichiarata aggiudicataria.

Dovrà inoltre tenere costantemente informato il Responsabile del Procedimento in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, affinché la conduzione e l'esecuzione dei lavori sia portata avanti con oculatezza e celerità al fine del rispetto dei termini temporali dettati dall'Autorità di Gestione del PON SICUREZZA ed improrogabili per la tipologia di finanziamento dell'opere e delle connesse figure professionali.

Ai sensi dell'art. n. 152 del D.P.R. n. 207/2010 il Responsabile del Procedimento impartirà le disposizioni e le istruzioni ivi previste e la D.L. dovrà quindi garantire il rispetto e la puntuale esecuzione delle disposizioni ricevute.

In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell'opera è del Responsabile del

Procedimento, del quale il Direttore dei Lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimenti tecnici.

Ciò vuol dire che il Direttore dei Lavori:

- ✳ deve immediatamente riferire al Responsabile del Procedimento qualsiasi circostanza che possa incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;
- ✳ deve costantemente verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza, anche economica, al progetto esecutivo redatto dall'appaltatore e secondo le regole dell'ingegneria;
- ✳ deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall'appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera.

Il Direttore dei Lavori, anche per tramite del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni ed adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta nei tempi e nei modi indicati negli articoli 180 e segg. del Regolamento. In particolare **sarà fondamentale la corretta tenuta del Giornale dei Lavori** di cui all'art.182 del suddetto regolamento e di cui si riporta il testo:

Art. 182 Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni, al Direttore dei Lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza e collaudo dei lavori ed in particolare:

- a. è **responsabile**, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, alla sua contabilizzazione ed al contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- b. è **tenuto a contestare** tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'Amministrazione;
- c. è **tenuto ad applicare**, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo

- e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
- d. risponde** nei confronti dell'Amministrazione dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- e. accerta**, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione e provvede ad acquisire, nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL, le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di avanzamento successivo; inoltre, il Direttore Lavori dovrà accertare che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dovrà tempestivamente comunicare al Responsabile del Procedimento la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;
- f. verifica** la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- g. vigila sul regolare avanzamento dei lavori** conformemente al relativo programma;
- h. redige** tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- i. tiene la contabilità dei lavori**, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti;
- j. assiste il collaudatore**, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;
- k. assiste gli incaricati comunali** e/o i diversi enti competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;
- l. attiva, presenta, segue e ritira** qualsiasi pratica/autorizzazione/richiesta necessaria per l'esecuzione, il collaudo e la messa in funzione dell'opera, presso i competenti servizi comunali, regionali, enti e aziende competenti;
- m. presenza** ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell'Amministrazione committente aventi ad oggetto i lavori diretti;
- n. successivamente** al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori **presenta** al Dirigente del Servizio competente il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente:
- * all'avanzamento dei lavori in rapporto al crono-programma stabilito;
 - * alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;
 - * alla qualità dei lavori eseguiti.
- o. prende i contatti** preliminari necessari per eventuali adempimenti correlati alla gestione dell'opera con i vari servizi responsabili della medesima dopo la fine lavori;
- p. restituisce a lavori ultimati** all'Amministrazione committente, **CD ROM con files in formato *.dwg**, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera - comprensiva degli impianti -, come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera); in tal caso alla Direzione lavori è richiesto l'accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di relativo visto di validazione;
- q. dispone e sovrintende** all'accertamento della regolare delimitazione delle aree di cantiere a salvaguardia dell'esistente giardino, delle relative preesistenze storico artistiche e delle essenze arboree;
- r. dispone e sovrintende**, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione come area di cantiere e dello stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;
- s. certifica** gli eventuali danni subiti dalle preesistenze e dai proprietari degli immobili perimetrali;
- t. propone** tempestivamente **e sovrintende** all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;
- u. a lavori ultimati deve produrre** tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori e contabilizzatore su supporto cartaceo e magnetico;
- v. collabora** con i collaudatori dell'opera al recupero e controllo di tutta la documentazione (dichiarazioni di con-

- formità, manuali d'uso, as-built ecc.) fornita dalle ditte esecutrici dell'opera nel suo insieme;
- w. **esamina e tratta**, oltre che adempiere a tutte le indicazioni previste dalle norme, **le eventuali riserve o contestuosi** che dovessero sorgere nel corso dei lavori;
 - x. ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza.

Il Direttore dei Lavori, al termine del lavoro predispone, quale ultima fase del processo di conoscenza dell'intero ciclo lavorativo e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica esplicativa dei risultati raggiunti con ampia documentazione fotografica realizzata nel corso dei lavori, comprendente in special modo gli interventi di consolidamento ed adeguamento strutturale, gli interventi propedeutici di salvaguardia e di restauro delle preesistenze storico artistiche; la posa in opera degli impianti e di tutto ciò che resta celato, l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

Il Direttore dei Lavori, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale o che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva e senza che da essa possa nascere alcun rapporto di natura professionale e/o dipendenza con gli stessi ed il Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al Professionista, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

b.2) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:

- a) **verifica**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) **verifica** l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) **organizza** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali;
- d) **verifica** l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) **segnala** al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori au-

tonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

- a) **verificare** il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- b) **trasmettere** formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- c) **richiedere** per conto del committente/responsabile dei lavori, una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- d) **pronunciarsi** sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- e) **sottoscrivere** gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;
- f) **produrre**, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a. **i nominativi** delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente;
- b. **i nominativi** dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c. **copia delle segnalazioni** degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d. **copia del piano di sicurezza** e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e. **copia dei verbali delle riunioni** di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente.

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordina-

mento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere, così come richiesto al successivo art.3, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite fax e/o mail.

La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito.

- ➔ Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- ➔ Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- ➔ Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- ➔ Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
- ➔ Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
- ➔ Lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e l'ambiente esterno, con il personale dipendente ed il normale flusso veicolare e pedonale su Via Roberto d'Angiò su cui è prospiciente l'immobile interessato dall'intervento.

Il **Coordinatore per la Sicurezza** in fase di **Esecuzione** dei lavori si attiene alle seguenti azioni necessarie alla corretta prestazione professionale:

1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e "fascicolo", effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). Del sopralluogo sarà data evidenza redigendo opportuno verbale corredato da documentazione fotografica.

2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale della/delle Impresa/imprese esecutrice/esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell'idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.

In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l'impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.

Per ciò che concerne l'adempimento alla verifica dell' "attuazione degli accordi tra le parti sociali" previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all'impresa.

3) Convoca una **riunione di coordinamento preliminare**, prima dell'inizio dei lavori, a cui parteciperanno:

- a) Direzione Lavori
- b) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
- c) Lavoratori autonomi

Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario

Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:

- a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
- b) la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più pericolose;
- c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
- d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
- e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza;
A tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione.
- f) documentazione da tenere in cantiere.

Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.

- 4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti dandone evidenza scritta.
- 5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e ,comunque, in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma:
 - a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
 - b) successive macrofasi di lavoro;
 - c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
 - d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
 - e) accadimento di incidenti/infortuni;
 - f) sostanziali modifiche dell'opera;Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
- 6) Fermo restando lo sviluppo della comunicazione con l'impresa affidataria e con il committente, mediante l'ausilio dei verbali di sopralluogo effettuati, dell'evoluzione dei lavori. Qualora riscontri l'eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa/e affidataria/e (per "non autorizzato" si intende l'ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l'autorizzazione da parte di questi).
- 7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell'opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell'opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. E' consigliabile che il CSE all'inizio dei lavori concordi con il RLS/RLST eventuali sopralluoghi congiunti. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.

Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l'esito del sopralluogo in riferimento alle azioni indicate e (nel caso) le ulte-

riori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.

- 8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all'impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
- 9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'impresa affidataria. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all'impresa affidataria.
- 10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l'importo relativo agli oneri della sicurezza.
- 11) Il CSE, in corso d'opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il "fascicolo" di cui all'art. 91 comma 1, lett. b), completo dell'elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell'attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
- 12) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L. Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell'incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.
- 13) Il CSE redige direttamente il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente. Nel caso in cui la presenza di pericolo grave e imminente venga segnalata da un suo collaboratore, il CSE valuta e definisce l'entità del rischio e formalizza personalmente, se necessario, la sospensione della singola lavorazione. Valutare e definire la procedura in caso di rilevazione fatta dal collaboratore del CSE

b.3) - OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Per il conseguimento del C.P.I. per le attività da insediare nel fabbricato, a seguito della relativa pratica, saranno redatti, secondo le specifiche di cui alla norma vigente, i documenti dovuti e gli atti tecnici necessari a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori e delle eventuali prescrizioni dei VV.F..

Gli atti tecnici dettaglieranno le opere eseguite durante la fase di realizzazione dei lavori.

Dovranno inoltre essere redatte le dovute certificazioni e dichiarazioni relative alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la prevenzione incendi.

Saranno acquisiti ed inseriti nella pratica i seguenti documenti:

- ◆ Dichiarazioni di conformità per impianti, corredate degli allegati obbligatori;
- ◆ Dichiarazioni di corretta posa in opera per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e per porte e altre chiusure tagliafuoco, a firma dell'installatore, con allegate dichiarazioni di conformità del produttore e omologazioni, corredate da planimetrie di riferimento con riportati a colori tutti i

materiali e/o manufatti installati;

- Dichiarazioni di corretta posa in opera per materiali impiegati per la protezione degli elementi strutturali, a firma dell'installatore, con allegate dichiarazioni di conformità del produttore, corredate da planimetrie di riferimento con riportati a colori tutti gli elementi e materiali impiegati;
- Dichiarazione dell'installatore di corretta installazione e funzionamento (quando richieste e/o per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008) dei seguenti impianti se presenti: protezione contro le scariche elettriche, estinzione incendi, evacuazione del fumo e del calore, rilevazione e segnalazione antincendio.

b.4) - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA

La prestazione energetica di un immobile è disciplinata a livello nazionale dalle "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e dei relativi aggiornamenti al rilascio della certificazione energetica degli edifici.

Si definisce Attestato di Prestazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida suddette.

Per redigere l'Attestato di Prestazione Energetica di un edificio o di una unità immobiliare è necessario avviare la Diagnosi Energetica cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di una unità immobiliare.

La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (e laborazione di un modello matematico dell'edificio) attraverso i quali si individuano e si analizzano gli interventi che riqualificano energeticamente l'edificio o le parti di edifici oggetto di interventi.

A seguito della Diagnosi Energetica sarà rilasciato l'Attestato di Prestazione Energetica che è il documento di sintesi che descrive le caratteristiche energetiche dell'edificio e che sintetizza con una scala da A+ a G la prestazione energetica conseguita dall'edificio.

Saranno, pertanto, effettuate le diagnosi specifiche dell'immobile, analizzando le caratteristiche termogrametriche, i consumi, la produzione di acqua calda, di raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile se presenti.

Il Certificatore dovrà compilare il documento e rilasciare la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.

b.4) - AGIBILITÀ DEL FABBRICATO E VARIAZIONI CATASTALI

Per il conseguimento dell'agibilità del fabbricato attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e degli impianti in esso installati valutati secondo la normativa vigente il Direttore dei Lavori redigerà i seguenti documenti:

- elaborati grafici allo stato finale dei lavori con copia del verbale di ultimazione dei lavori, depositata precedentemente al Comune con gli atti di contabilità finale;
- dichiarazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato ed al contratto di affidamento delle opere.
- dichiarazione di avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- Copia dell'attestazione di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate depositata presso il Genio Civile;
- Copia del certificato di collaudo statico depositato presso il Genio Civile;
- Copia della ricevuta di avvenuta variazione catastale presso l'Ufficio del Territorio competente ;

- ➔ *Copia del CPI, rilasciato dai VVF;*
- ➔ *Dichiarazioni di conformità per impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008, corredate degli allegati obbligatori;*
- ➔ *Dichiarazione di conformità della porzione di immobile completamente ristrutturata in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche;*
- ➔ *Copia della relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;*
- ➔ *Dichiarazione di conformità dell'impianto smaltimento acque reflue corredata dal parere preventivo rilasciato dalla ASL competente;*
- ➔ *Copia degli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.*

Inoltre la D.L. è tenuta a presentare, prontamente e senza indugio, tutti gli ulteriori ed eventuali documenti richiesti per il perfezionamento della pratica.

Le variazioni catastali del fabbricato comprenderanno la produzione di planimetrie in ambiente DOCEFA. Si ricorda inoltre, che l'accatastamento per variazioni deve essere dichiarato all'Ufficio del Catasto entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili gli ambienti del piano terra.

Per quanto riguarda ulteriori prestazioni accessorie non comprese nel presente incarico, e il cui espletamento si rendesse necessario da parte dell'incaricato, il RUP ne formalizzerà la richiesta con ordine scritto.

PARTE II: CAPITOLATO NORMATIVO PER L'ESECUZIONE

Art. 3 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In caso di raggruppamenti temporanei **già costituiti** dovrà essere allegato l'atto di mandato speciale con rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale capogruppo, tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata.

In caso di raggruppamenti temporanei **non ancora costituiti** dovrà essere allegato l'atto di impegno a costituire l'associazione in caso di affidamento, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 comma 9 D.L.gs n.163/06).

In particolare il concorrente dovrà indicare, espressamente in rapporto all'oggetto del bando, i responsabili per le seguenti prestazioni:

- ➔ direzione dei lavori e coordinamento dell'ufficio di direzione lavori;
- ➔ direzione operativa per i lavori di realizzazione delle strutture;
- ➔ direzione operativa per i lavori di realizzazione degli impianti;
- ➔ direzione operativa delle opere architettoniche e di restasuro;
- ➔ **coordinamento per la sicurezza** durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008;
- ➔ assistenza giornaliera in cantiere e contabilità;
- ➔ controllo interventi di restauro.

Il Direttore dei Lavori si impegnerà a mettere a disposizione del gruppo di professionisti indicato in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede operativa a supporto dell'attività, distante non più di 10 km dal cantiere, dotata della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate quali, indicativamente e non esaustivamente:

- ➔ esame della documentazione di progetto;
- ➔ verifica dei materiali forniti dall'appaltatore;
- ➔ ordini di servizio del RUP;
- ➔ contabilità dei lavori;
- ➔ attività del coordinatore per la sicurezza;

il tutto conformemente a quanto previsto nell'offerta aggiudicata.

Il Direttore dei Lavori si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in particolare il **numero di visite settimanali** da parte dei vari componenti del gruppo di direzione lavori.

In ogni caso dovrà essere **garantita ed assicurata la presenza minima in cantiere** come di seguito indicato:

- ➔ direttore dei lavori: **minimo 2 giornate** in settimana;
- ➔ assistente alla direzione lavori: **minimo 3 giornate** in settimana;
- ➔ coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: **minimo 2 giornate** in settimana;
- ➔ direttori operativi impianti (se più di uno): **ciascuno minimo 2 giornate** in settimana, nel corso dell'esecuzione degli impianti di cui sono nominati direttori operativi;

- ➔ direttore operativo strutture: **minimo 2 giornate** in settimana, nel corso dell'esecuzione delle strutture;
- ➔ assistente di cantiere **ogni giorno**;
- ➔ assistente per i restauri: **minimo 2 giornate** in settimana, nel corso dell'esecuzione degli interventi di restauro sia propedeutici che definitivi.

Tali presenze saranno annotate nel Giornale dei Lavori; in caso di mancata osservanza sarà applicata la penale come indicata dal presente capitolato d'oneri.

I concorrenti ed i loro collaboratori si impegnano, nel caso di aggiudicazione:

- ➔ al rispetto della normativa di cui all'art. 6 della L. 123/07, munendosi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;
- ➔ ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione

Art. 4 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 91, comma 3, D. lgs 163/06, l'affidatario dei servizi di ingegneria in oggetto **non può avvalersi del subappalto**.

Art. 5 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il termine per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento in fase di Esecuzione è fissato nel termine contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Le altre prestazioni e gli eventuali servizi aggiuntivi (Certificato di Prevenzione Incendi, Attestato di Qualificazione Energetica, Agibilità e Accatastamento) dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale del RUP e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di collaudo.

L'incarico dovrà essere condotto secondo le direttive del RUP.

Art. 6 –MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'ammontare del compenso dovuto per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente appalto sarà liquidato secondo i seguenti step:

6.1 - Onorario per la Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità dei Lavori

- a. Liquidazioni in acconto fino al 80% (ottanta per cento) dell'onorario come risultante dall'applicazione dell'offerta, proporzionalmente al progressivo avanzamento dei lavori come risultante dagli stati d'avanzamento e ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori;
- b. Liquidazione del saldo corrispondente al residuo 20% (venti per cento) del TOTALE dell'onorario offerto, dedotti i pagamenti di cui alla lettera a) successivamente alla consegna del manuale d'uso e manutenzione (corredato da tutti gli allegati necessari) ed all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

6.2 - Onorario per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi; 'Attestato di Prestazione Energetica, Dichiarazione di Agibilità e Variazioni Catastali

Questo onorario sarà liquidato al professionista alla presentazione delle relative pratiche ed in particolare:.

- ✳ all'avvenuto ottenimento, da parte dei competenti organi, del Certificato di Prevenzione Incendi.
- ✳ all'avvenuto rilascio da parte degli uffici competenti delle certificazioni relative alla Dichiarazione di Agibilità ed alle Variazioni Catastali.

I pagamenti connessi agli step di liquidazione come su indicarti soggiacciono alle modalità di gestione del PON SICUREZZA in deroga alle norme generali.

Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo delle competenze.

È esclusa la possibilità **della cessione dei crediti** per contratto derivante da affidamenti di servizi per interventi e progetti ammessi al finanziamento del PON SICUREZZA;

IN DEROGA AI TERMINI TEMPORALI PREVISTI DALLE NORME PER I PAGAMENTI delle spese sostenute dal soggetto attuatore si avverte che in relazione alla fonte di finanziamento (PON SICUREZZA) ai pagamenti delle competenze è **delegato il "FONDO DI ROTAZIONE" del Ministero dell'Economia e delle Finanze** previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello.

Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il "FONDO DI ROTAZIONE" e, quindi, l'Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potranno o potrebbero verificarsi nel pagamento delle fatture relative alle liquidazioni man mano approvate dalla medesima Amministrazione dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

Per la liquidazione delle spettanze i professionisti, dovendo indicare già in fase di partecipazione la parte o la funzione che svolgeranno, **devono indicare anche la percentuale di competenza sull'importo omnicomprensivo previsto per i servizi in oggetto.**

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

Art. 7 - PENALI

Tenuto conto della tempistica per la realizzazione dell'intervento e della necessità di rendicontazione all'Autorità di Gestione del PON Sicurezza, risulta indispensabile il rispetto dei termini fissati per l'espletamento dell'incarico.

Lo stesso dicasi per le fasi di esecuzione dei lavori e di predisposizione del collaudo, tenuto conto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'Appaltatore dei lavori.

La contabilità finale ed i documenti relativi all'esecuzione del Certificato di Collaudo dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente al **3 per mille** dell'importo previsto per la prestazione ($91.386,00 \times 3\% = € 274,16$), in base all'art. 257, comma 3 del D.P.R. 207/2010. Saranno inoltre a carico del professionista gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa di tale ritardo.

Per quanto attiene la presenza in cantiere da parte dei professionisti componenti l'ufficio di D.L., secondo la presenza minima in cantiere prevista all'art.3, del presente capitolato e/o per presenze superiori come indicate nell'offerta sarà applicata una penale di euro 200 (euro duecento). per ogni presenza giornaliera non effettuata ed accertata dai funzionari dell'ufficio del R.U.P. previa contestazione di inadempienza.

Per quanto attiene eventuali servizi aggiuntivi garantiti i fase di offerta, sarà applicata la medesima penale percentuale di cui sopra.

Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna ulteriore formalità oltre alla contestazione di inadempienza, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto della programmazione delle Opere Pubbliche o del mancato rispetto del contratto di appalto.

Art.8- RIPARTIZIONE ONERI FISCALI

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale destinatario della prestazione, e per esso a valere sul finanziamento dell'intervento da parte del PON SICUREZZA .

Con la sottoscrizione del contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art.9 - PERIZIE DI VARIANTE

Sono altresì comprese nel presente disciplinare, e compensate nell'onorario risultante dall'applicazione dell'offerta presentata in sede di gara, tutte le prestazioni professionali prestate relativamente a varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 c.3 D.Lgs 163/2006.

La progettazione di varianti, che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, da redigersi durante il corso dei lavori e la relativa direzione dei lavori potranno essere affidate al Professionista incaricato della Direzione Lavori dell'opera, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente nel merito ed autorizzazione alla spesa da parte dell'Autorità di Gestione del PON SICUREZZA.

L'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, con applicazioni delle medesime condizioni previste per il contratto originario.

Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

Art. 10 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione e nel presente capitolato d'oneri, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto e del pre-

sente capitolato d'oneri sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito ed il Professionista.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui al comma precedente, le competenze per la risoluzione delle controversie derivanti dalla convenzione a stipularsi è il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 12 – PRESTAZIONI TECNICHE OFFERTE

Sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri e costituiscono obbligazione contrattuale le prestazioni integrative garantite in fase di offerta.

Art. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Per qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione dell'incarico professionale, l'Amministrazione riterrà responsabile il soggetto aggiudicatario dell'incarico, sia questo professionista singolo, associato, Società o Raggruppamento.

In caso di Società o Raggruppamento, la responsabilità si estende anche ai professionisti singoli nominativamente indicati in fase di partecipazione.

Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative.

Il soggetto affidatario dell'incarico dovrà munirsi di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00=.

La mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della polizza assicurativa esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

All'atto della stipula della convenzione/contratto l'affidatario deve prestare e depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che deve essere pari al dieci per cento dell'importo dell'affidamento del servizio.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori

Art.14– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, nei seguenti casi:

- ✿ per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'affidatario;
- ✿ nei casi di subappalto non consentiti;
- ✿ negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli affidatari del servizio sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n° 136 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni di legge cui fare riferimento sono le seguenti:

- * Combinato disposto del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- * Capitolato Generale di Appalto per quanto ancora in vigore;
- * D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e succ. mm. ii.
- * Legge Regionale Campania n. 3/2007 e relativo regolamento di attuazione e loro successive modifiche ed integrazioni,
- * Tutte le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti applicabili per lo svolgimento del presente servizio

Santa Maria Capua Vetere, addì 17/07/2015

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

- IL DIRIGENTE -

dott. ing. Roberto Di Tommaso

